

PERMESSO DI SOGGIORNO PER LAVORO SUBORDINATO

(art. 27, comma 1, lett. a) del Decreto Legislativo n. 286/98 e succ. mod.; art. 40 D.P.R. 394/99 e succ. mod.)

DIRIGENTI O PERSONALE ALTAMENTE SPECIALIZZATO DI SOCIETÀ AVENTI SEDE O FILIALI IN ITALIA OVVERO DI UFFICI DI RAPPRESENTANZA DI SOCIETÀ ESTERE CHE ABBIANO LA SEDE PRINCIPALE DI ATTIVITÀ NEL TERRITORIO DI UNO STATO MEMBRO DELL'ORGANIZZAZIONE MONDIALE DEL COMMERCIO, OVVERO DIRIGENTI DI SEDI PRINCIPALI IN ITALIA DI SOCIETÀ ITALIANE O DI SOCIETÀ DI ALTRO STATO MEMBRO DELL'U.E.

- 1) Istanza compilata e sottoscritta dall'interessato (Modulo 1 e 2);
- 2) Fotocopia di tutto il passaporto o di altro documento equipollente (vedi tabella n. 4);
- 3) Per la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno i moduli 1 e 2 sono compilati presso lo Sportello Unico Immigrazione all'atto della sottoscrizione del contratto di soggiorno;
- 4) La richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno deve essere corredata da fotocopia del contratto di soggiorno sottoscritto tra le parti e copia della ricevuta di raccomandata di invio dello stesso presso lo sportello unico immigrazione competente, qualora sia stata modificata una delle clausole del contratto di soggiorno.

NOTE:

- 1) Il nulla osta al lavoro di cui all'art. 27, comma 1 lett. a), e quindi il relativo permesso di soggiorno per lavoro subordinato, è rilasciato ai dirigenti o al personale in possesso di conoscenze particolari che qualificano l'attività come altamente specialistica, occupati da almeno sei mesi nell'ambito dello stesso settore.
- 2) Il trasferimento temporaneo, di durata legata all'effettiva esigenza della azienda, definita e predeterminata nel tempo, non può superare, incluse le eventuali proroghe, la durata complessiva di cinque anni.
- 3) Al termine del trasferimento temporaneo è possibile l'assunzione a tempo determinato o indeterminato presso l'azienda distaccata.

(art. 27, comma 1, lett. b) del Decreto Legislativo n. 286/98 e succ. mod. art. 40 D.P.R. 394/99 e succ. mod.).

LETTORI UNIVERSITARI DI SCAMBIO O DI MADRE LINGUA

- a) Istanza compilata e sottoscritta dall'interessato (Modulo 1 e 2);
- b) Fotocopia di tutto il passaporto o di altro documento equipollente (vedi tabella n. 4);
- c) Per la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno i moduli 1 e 2 sono compilati presso lo Sportello Unico Immigrazione all'atto della sottoscrizione del contratto di soggiorno;

d) La richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno deve essere corredata da fotocopia del contratto di soggiorno sottoscritto tra le parti e copia della ricevuta di raccomandata di invio dello stesso presso lo sportello unico immigrazione competente, qualora sia stata modificata una delle clausole del contratto di soggiorno.

NOTE:

1) Per i lettori universitari di scambio o di madre lingua il nulla osta al lavoro è subordinato alla richiesta di assunzione, anche a tempo indeterminato, dell'università o dell'istituto di istruzione superiore e di ricerca, pubblico o privato, che attesti il possesso dei requisiti professionali necessari per l'espletamento delle relative attività.

2) I lettori universitari di scambio o di madre lingua possono fare ingresso anche per effettuare prestazioni di lavoro autonomo. Anche in questo caso l'ingresso è al di fuori delle quote stabilite con il decreto di programmazione dei flussi di ingresso. A seguito del rilascio del visto di ingresso per lavoro autonomo sarà rilasciato il relativo permesso di soggiorno.

In tal caso l'istanza dovrà essere corredata

a) Istanza compilata e sottoscritta dall'interessato (Modulo 1 e 2);

b) Fotocopia di tutto il passaporto o di altro documento equipollente (vedi tabella n. 4);